



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli e delle banane, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Regolamento (UE) di esecuzione 2023/2430 della Commissione.

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 “*recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio*”;

VISTO l’articolo 90 bis del citato regolamento, rubricato “*Controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione*”, il cui paragrafo 3 prevede “*Gli Stati membri eseguono controlli, in base a un’analisi del rischio, al fine di verificare se i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, siano conformi alle norme stabilite nella presente sezione e, se del caso, applicano sanzioni amministrative*” ed il cui paragrafo 6, lettera c), prevede “*La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano... in relazione all’obbligo di cui al paragrafo 3, le disposizioni per l’esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell’esecuzione dei controlli, nonché le norme relative al contenuto e alla frequenza dei controlli e alla fase di commercializzazione cui tali controlli si devono applicare*”;

VISTO l’articolo 91 del citato regolamento, rubricato “*Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*” il cui primo comma prevede “*La Commissione può adottare atti di esecuzione... b) che stabiliscano le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto ... f) che stabiliscano le modalità di applicazione delle misure di cui all’articolo 89... g) che fissino le regole per l’identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato, per le procedure di certificazione e i documenti commerciali e per i documenti di accompagnamento e i registri da tenere*”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione del 17 agosto 2023 “*che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione*”;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 della Commissione del 17 agosto 2023, “*che stabilisce disposizioni relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante “*Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)*” e, in particolare, l'articolo 4 – rubricato “*Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione* – il cui comma 3 prevede “*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi, relativi alle modalità tecniche e applicative, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale*”;

VISTO l'articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” che ha attribuito, tra l'altro, al Ministero dell'agricoltura “*funzioni e compiti nelle seguenti aree funzionali ... qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, recante “*Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39*” e, in particolare, l'art. 5 – rubricato “*Accertamento delle violazioni*” – il cui comma 1, prevede “*L'Agecontrol S.p.a. e le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni*”, ed il cui comma 3 precisa che “*I funzionari dell'Agecontrol S.p.a. e quelli regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”, il cui comma 1065 dell’art. 1 prevede “*Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ... sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia*”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole del 20 Novembre 2007, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 2007, n. 301 sui “*mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli*”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 3 agosto 2011 n. 5462 recante “*Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli e delle banane, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del Regolamento (UE) di esecuzione 543/2011 della Commissione*”;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante “*Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154*” e, in particolare, l’art. 3 – rubricato “*Funzioni dell’organismo di coordinamento*”, il cui comma 5, lettera h) prevede che all’Agenzia siano attribuiti compiti, a livello nazionale, di “*coordinamento dei controlli, in qualità di autorità nazionale competente, al fine di assicurare l’osservanza delle normative dell’Unione europea in materia di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane*”;

VISTO l’art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante “*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articoli 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74*”;

VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, come modificato dall’articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che ha istituito Agecontrol S.p.a., ed il cui comma 1bis prevede “*AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all’agricoltura:*



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione; b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO); c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306"; d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) 2021/2116";

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, prot. 45910, registrata presso la Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 280;

CONSIDERATO che il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 della Commissione del 17 agosto 2023, ha stabilito per gli Stati Membri, tra l'altro, l'obbligo di designare un'unica autorità nazionale competente del coordinamento e di individuare gli organismi responsabili dell'esecuzione dei controlli di conformità;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2024.

DECRETA

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente decreto reca le norme di applicazione del Capo II del regolamento (UE) di esecuzione n. 2023/2430 della Commissione del 17 agosto 2023 (Controlli di conformità alle norme di commercializzazione), con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) individuazione dell'autorità di coordinamento quale unica autorità competente incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate;
 - b) individuazione di uno o più organismi di controllo, in attuazione delle previsioni relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli, di cui all'art. 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2429;
 - c) gestione e aggiornamento della banca dati degli operatori dei settori e dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2429, prevista dall'art. 3, par. 1 del regolamento, anche all'esito delle informazioni raccolte durante i controlli di conformità;
 - d) definizione delle condizioni per la registrazione nella banca dati degli operatori;
 - e) gestione e autorizzazione degli operatori riconosciuti, ai sensi dell'art. 4 del regolamento, dall'organismo di controllo;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- f) individuazione delle attività e delle procedure affinché i controlli di conformità siano effettuati in maniera selettiva, in base a un'analisi di rischio e con una frequenza adeguata, in modo da garantire il rispetto delle norme di commercializzazione stabilite dagli articoli 75 e 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2023/2429 e da identificare eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente a dette norme.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del decreto, si intende per:
- a) “*regolamento*”: il regolamento (UE) di esecuzione n. 2023/2430 della Commissione del 17 agosto 2023;
 - b) “*Ministero*”: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
 - c) “*Autorità di coordinamento*”: l'unica autorità competente incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate dal regolamento;
 - d) “*AGEA*”: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Organismo di coordinamento;
 - e) “*Organismo di controllo*”: organismo incaricato dell'applicazione del regolamento, in attuazione delle previsioni relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli, di cui all'art. 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2429;
 - f) “*Agecontrol*”: Agecontrol S.p.A.;
 - g) “*Regione*”: la Regione o la Provincia autonoma competente per territorio;
 - h) “*detentore*”: qualsiasi persona fisica o giuridica che sia in possesso fisico dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2429 – per i quali è prevista l'osservanza di una norma di commercializzazione specifica o generale – responsabile dell'osservanza di tali norme, ai fini della messa in vendita, consegna o commercializzazione degli stessi;
 - i) “*operatore*”: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2429 al fine di esporli o metterli in vendita, venderli, commercializzarli in ogni altro modo; o che svolge effettivamente una delle attività menzionate con riguardo ai settori e ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione;
 - j) “*operatore riconosciuto*”: operatore autorizzato ad operare secondo le modalità previste dall'art. 4 del regolamento;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- k) “*controlli di conformità*” i controlli compiuti sui prodotti ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione, ai sensi degli artt. 73 e ss. del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- l) “*manuale*”: manuale operativo delle procedure, allegato al decreto;
- m) “*B.D.N.O.O.*”: la banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo;
- n) “*norma di commercializzazione specifica o norma specifica*”: la norma di commercializzazione stabilita per ciascuno dei prodotti elencati all’art. 4, par. 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2429;
- o) “*norma di commercializzazione generale o norma generale*”: la norma di commercializzazione generale, come definita all’art. 76, par. 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e descritta nell’Allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2023/2429, a cui devono conformarsi i prodotti ai quali non si applica la norma specifica.

Articolo 3

(Autorità di coordinamento ed organismo di controllo)

1. Il Ministero svolge funzioni di verifica sulla regolare applicazione del regolamento e di coordinamento delle attività svolte dalle altre autorità competenti.
2. AGEA è l’autorità nazionale competente per il coordinamento dei controlli, incaricata di assicurare l’osservanza delle normative dell’Unione europea in materia di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane.

L’autorità di coordinamento provvede a:

- a) estrarre i campioni da assoggettare a verifica, sulla base dell’analisi di rischio definita nel manuale e nelle disposizioni attuative, basata sulle informazioni contenute nella banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli, di cui all’art. 3 del regolamento, nonché su qualsiasi altra informazione acquisita ed utile ai fini del controllo;
- b) adottare, per ciascuna campagna di commercializzazione, il programma nazionale delle attività, sulla base di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera a) del presente decreto, ed in conformità alle disposizioni attuative;
- c) garantire l’uniformità della banca dati e dei suoi elementi, nonché dei loro aggiornamenti, ai sensi dell’art. 3, par. 4 del regolamento;
- d) emanare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, sulla base di quanto previsto all’art. 4, comma 1, lettera b) del decreto, per assicurarne l’uniformità di esecuzione a livello



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

nazionale tra gli organismi che eseguono i controlli, e per verificarne l'efficacia e la correttezza, anche con visite in loco;

- e) effettuare le comunicazioni alla Commissione europea e alle altre autorità di coordinamento.
3. Agecontrol è l'organismo incaricato dell'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane, sia per il mercato interno che per l'importazione e l'esportazione, della gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO) e dell'esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al d. lgs. 306/2002, fatte salve le competenze attribuite alle Regioni. Agecontrol provvede, inoltre, alla formazione specifica delle figure professionali addette alla verifica della conformità dei prodotti ortofrutticoli per l'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 1.
4. Le Regioni e le Province autonome possono svolgere controlli aggiuntivi di conformità, avvalendosi della banca dati nazionale e in conformità al manuale e alle disposizioni attuative emanate da AGEA, informandone l'autorità di coordinamento ed il Ministero.

Articolo 4 (Comitato di coordinamento)

1. È costituito il Comitato di coordinamento composto da: due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di Presidente e l'altro con funzioni di segretario; quattro rappresentanti delle Regioni, designati unitamente a quattro rappresentanti supplenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; due rappresentanti di AGEA; un rappresentante di Agecontrol con funzioni consultive.
2. Il Comitato, con funzioni consultive, ha i seguenti compiti:
- a) proporre, per ciascuna campagna di commercializzazione, il programma nazionale delle attività, ripartito per Regioni e Province autonome, in conformità alle disposizioni del regolamento, al decreto ed alle disposizioni attuative emanate da AGEA;
- b) redigere ed aggiornare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, per assicurare l'uniformità di esecuzione a livello nazionale tra gli organismi responsabili dei controlli, al fine di verificarne l'efficacia e la conformità;
- c) effettuare il monitoraggio delle attività di verifica, definendo gli opportuni adeguamenti delle procedure utilizzate;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- d) acquisire le risultanze dei controlli e le eventuali disfunzioni registrate nell'esecuzione degli stessi ai fini dell'adozione, da parte di AGEA, delle misure d'intervento necessarie.

Articolo 5

(Banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo - B.D.N.O.O.)

1. La banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo (B.D.N.O.O.), realizzata da AGEA all'interno del SIAN, è messa a disposizione di Agecontrol, che ne cura il relativo aggiornamento, e delle Regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, par. 5 del regolamento, ed in base alle procedure contenute nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA.
2. Sono tenuti all'iscrizione nella B.D.N.O.O. tutti gli operatori che detengono i prodotti di cui all'art.1 del regolamento delegato (UE) 2023/2429 al fine di esporli o metterli in vendita, venderli, commercializzarli in ogni altro modo, o che svolgono effettivamente una di queste attività, con riguardo ai settori e ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione.
Tali attività riguardano la vendita a distanza, via Internet o con altri canali, le stesse attività svolte dalla persona fisica o giuridica per proprio conto o a nome di terzi, le attività svolte nell'Unione e/o nell'ambito di esportazioni a destinazione di Paesi terzi e/o di importazioni in provenienza da Paesi terzi.
3. Il manuale riporta le categorie in cui sono suddivisi gli operatori tenuti all'iscrizione nella banca dati.
4. Gli operatori provvedono alla loro iscrizione nella banca dati, ed ai successivi eventuali aggiornamenti, dopo l'accreditamento tramite le funzionalità SIAN, secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative emanate da AGEA.
5. Agecontrol cura, nell'ambito della banca dati, le operazioni di verifica e l'eventuale risoluzione delle anomalie relative alle domande di iscrizione presentate dagli operatori.
6. Agecontrol ha facoltà di acquisire, anche nel corso dei controlli di conformità, ulteriori informazioni per gli operatori già iscritti, ai fini dell'aggiornamento d'ufficio della banca dati.
7. Nella banca dati sono acquisiti gli esiti dei controlli di conformità eseguiti e le eventuali sanzioni.
8. Le informazioni contenute nella banca dati, utilizzate anche per la classificazione delle categorie di operatori secondo l'analisi di rischio, sono riportate nel manuale.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

9. Gli operatori esteri che svolgono la loro attività sul territorio nazionale, sono tenuti all'iscrizione alla banca dati nazionale.
10. Non sono tenuti all'iscrizione nella banca dati gli operatori di talune categorie individuate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA.

Articolo 6

(Esenzione dall'applicazione delle norme di commercializzazione)

1. Fermo restando i casi di esenzione dall'applicazione delle norme di commercializzazione previsti dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2023/2429, non sono soggetti all'obbligo di conformità:
 - a) i prodotti di una determinata regione venduti al minuto in tale regione, in caso di consumo locale tradizionale consolidato o in casi eccezionali e debitamente giustificati;
 - b) i prodotti originari dell'UE che non sono conformi alle norme di commercializzazione a causa di una circostanza di «forza maggiore» che consente agli Stati membri di decidere che i prodotti possono essere commercializzati nel loro territorio, alle condizioni da essi specificate.
3. Le procedure per l'applicazione delle deroghe previste dal regolamento delegato (UE) 2023/2429, art. 5, par. 1, lett. iv), e par. 2, lett. c), sono definite nelle disposizioni attuative emanate da AGEA. I prodotti esentati dall'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione perché destinati alla trasformazione industriale, o all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari, importati da Paesi terzi o esportati verso tali Paesi, devono essere accompagnati da un certificato, conformemente alle specifiche disposizioni attuative emanate da AGEA.

Articolo 7

(Controlli sul mercato interno, nella fase di importazione e di esportazione)

1. Gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli destinati al consumo sottoposti alla norma specifica, nonché quelli sottoposti alla norma generale indicati nel manuale, sono soggetti, sul mercato interno e in tutti gli stadi della commercializzazione, a controlli a



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- campione sul territorio nazionale, sulla base di un'analisi di rischio, secondo le disposizioni e le procedure di cui agli artt. 5 e 10 del regolamento, del manuale e delle disposizioni attuative emanate da AGEA.
2. I metodi di controllo sono conformi a quelli descritti nell'Allegato V del regolamento, mentre nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, i relativi metodi di controllo sono definiti nelle disposizioni attuative emanate da AGEA e nel manuale.
 3. Gli operatori forniscono ad Agecontrol le informazioni, ai sensi dell'art. 5, par. 5 del regolamento, necessarie all'organizzazione e all'esecuzione dei controlli, sulla base delle modalità riportate dalle disposizioni attuative emanate da AGEA e dal manuale.
 4. Gli operatori esentati dall'iscrizione nella banca dati, ai sensi dell'art. 5, comma 10 del decreto, sono in ogni caso tenuti, per i casi previsti, al rispetto delle norme di commercializzazione.
 5. Se dai controlli emergono irregolarità significative, l'autorità di coordinamento dispone l'aumento della frequenza dei controlli relativi agli operatori interessati, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri.
 6. Nelle fasi di importazione ed esportazione, da o verso i Paesi terzi, sono effettuati, ai sensi dell'art. 6 del regolamento, controlli sistematici su tutti i prodotti soggetti a norma specifica, nonché su quelli soggetti a norma generale elencati nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, e su quelli indicati all'art. 5, par. 1 lett. a) punto i) del regolamento delegato (UE) 2023/2429, ad esclusione delle partite che, sulla base dell'analisi del rischio, non necessitano di un controllo.
 7. Il certificato di conformità, previsto dall'Allegato III del regolamento, rilasciato dall'organismo di controllo, accompagna le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti sottoposti a controllo.
 8. Sulla base di un'analisi di rischio, il manuale e le disposizioni attuative emanate da AGEA, indicano la percentuale minima di controllo sulle partite importate da Paesi terzi, accompagnate dal certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo di un Paese terzo, riconosciuto ai sensi dell'art. 8 del regolamento.
 9. Qualora un prodotto sottoposto al controllo di conformità alla norma di commercializzazione generale, elencato nel manuale e nelle disposizioni applicative emanate da AGEA, riporti, tra le indicazioni esterne, informazioni non richieste dalle norme di commercializzazione di cui all'Allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2429, ma riconducibili alle norme adottate



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

dalla Commissione economica europea delle Nazioni Unite (UNECE), per tale prodotto sarà richiesto di conformarsi a tali norme in relazione alle indicazioni aggiuntive.

10. Agecontrol, in caso di riscontro di prodotti non conformi, provenienti da altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo, ne dà immediata comunicazione all'autorità di coordinamento.
11. L'autorità di coordinamento informa l'organismo di controllo delle notifiche ricevute ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1 del regolamento, al fine di consentire l'esecuzione dei necessari accertamenti.
12. Gli organismi di controllo, di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del decreto, inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'autorità di coordinamento, al Ministero ed alle Regioni una relazione dettagliata sui risultati dei controlli dell'anno precedente, secondo lo schema contenuto nelle disposizioni attuative emanate da AGEA.

Articolo 8 (Operatori riconosciuti)

1. Gli operatori classificati nella categoria di rischio più bassa, ai sensi dell'art. 4 del regolamento possono, secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, presentare richiesta – fatta salva la presentazione di particolari garanzie di conformità alle norme di commercializzazione – per essere autorizzati a:
 - a) controllare direttamente le partite destinate all'esportazione verso Paesi terzi, tenendo un apposito registro secondo le modalità prescritte nelle disposizioni attuative emanate da AGEA;
 - b) compilare e firmare, previa assegnazione di univoco numero di protocollo da parte di Agecontrol, il certificato di conformità di cui all'art. 7 del regolamento, secondo le modalità prescritte nelle disposizioni attuative emanate da AGEA;
 - c) apporre su ciascun imballaggio, nella fase della spedizione, l'etichetta il cui facsimile figura nell'Allegato I del regolamento, per gli ortofrutticoli freschi e le banane prodotti nell'Unione;
 - d) utilizzare il certificato di esenzione di cui all'Allegato II del regolamento, per le banane prodotte in Paesi terzi, secondo le modalità prescritte nelle disposizioni attuative emanate da AGEA.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata di almeno un anno. Agecontrol, sulla base di un'analisi di rischio determinata dall'autorità di coordinamento, esegue i controlli per accertare il rispetto delle condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione, di cui all'art. 4, par. 3 del regolamento, e dell'esenzione per le banane, di cui all'art. 7 par. 2 del regolamento che, qualora non risultino più rispettate, vengono revocate. Ogni operatore è sottoposto a controllo per la verifica dei requisiti, almeno due volte ogni tre anni.
3. In caso di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, il certificato di conformità viene emesso da Agecontrol con univoco numero di protocollo. Agecontrol certifica almeno il 10% del totale delle partite annualmente destinate all'esportazione, da ogni singolo operatore autorizzato.
4. In caso di riconoscimento dell'esenzione dei controlli per le banane, sulla base di quanto previsto dal regolamento e secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, Agecontrol certifica almeno il 10% del totale delle partite annualmente importate da ogni singolo operatore esentato. L'autorità di coordinamento redige ed aggiorna l'elenco degli operatori che beneficiano dell'esenzione dei controlli sulle banane e fissa le condizioni per i casi di revoca.

Articolo 9 (Comunicazioni)

1. L'autorità di coordinamento è responsabile delle notifiche di cui all'art. 11 del regolamento.
2. L'autorità di coordinamento comunica alla Commissione europea, al Ministero e alle Regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, una sintesi dei risultati dei controlli effettuati dall'organismo di controllo, nel corso dell'anno precedente.
3. L'autorità invia alle autorità di coordinamento dei Paesi interessati le informazioni di cui all'art. 7, comma 10 del decreto, non appena ricevute dagli organismi di controllo.

Articolo 10 (Accertamento delle violazioni)



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 306/2002, gli organismi di controllo provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed all'applicazione delle relative sanzioni, in attuazione delle procedure e delle previsioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Se in occasione dei controlli di cui all'art. 7, per prodotti diversi da quelli indicati nel manuale, e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, il personale incaricato prende atto della non conformità alla norma di commercializzazione generale, lo stesso applica la relativa sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del d. lgs. n. 306/2002.
3. Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate da Agecontrol è effettuato a favore dell'Autorità di coordinamento, secondo le procedure riportate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA.
4. Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate dalle Regioni e Province autonome, è effettuato a favore dell'Autorità di coordinamento, secondo le modalità indicate al comma precedente.
5. Gli organismi di controllo, in base all'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82, possono effettuare la notifica degli atti derivanti dalle attività di cui al comma 1, con le modalità prescritte dall'art. 6 del d.lgs. 82/2005.

Articolo 11 (Abrogazioni)

1. Il decreto ministeriale del 3 agosto 2011, n. 5462 recante "Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli e delle banane, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del Regolamento (UE) di esecuzione 543/2011 della Commissione" è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Articolo 12 (Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del decreto, entrano in vigore dal 1° gennaio 2025.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 13
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il decreto è inviato agli organi di controllo, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

IL MINISTRO
Francesco Lollobrigida



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Manuale operativo delle procedure

- 1. ORTOFRUTTICOLI E BANANE OGGETTO DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ E DEROGHE**
- 2. ANALISI DI RISCHIO**
- 3. BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI**
- 4. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE**
- 5. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. ORTOFRUTTICOLI E BANANE OGGETTO DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ

Sono soggetti a controlli, in tutti gli stadi della commercializzazione, sia sul mercato interno che nelle fasi di importazione ed esportazione, gli operatori che commercializzano:

- a) i prodotti ortofrutticoli, incluse le banane, sottoposti a norma specifica e destinati al consumo allo stato fresco;
- b) i seguenti prodotti soggetti alla norma generale destinati al consumo allo stato fresco:
 - meloni
 - cipolle
 - fagiolini
 - carciofi
 - melanzane
 - cavolfiori
 - carote
 - aglio
 - ciliegie
 - ibridi interspecifici di agrumi.

L'autorità di coordinamento adotta le disposizioni attuative, secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 2, lett. d) del presente decreto, in ordine alle procedure per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione delle deroghe previste dal regolamento.

In relazione alle esenzioni e deroghe, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto.

2. ANALISI DI RISCHIO

In base agli artt. 75 e 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento delegato (UE) 2023/2429, i controlli selettivi per verificare la conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione, devono essere basati su un'analisi di rischio e concentrati nella fase precedente alla spedizione dalle zone di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce.

Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, il controllo deve essere effettuato prima dell'immissione in libera pratica.

All'art. 5 del regolamento sono indicati i criteri da considerare affinché i controlli di conformità siano svolti in maniera selettiva.

L'autorità di coordinamento, secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 2, lettera d) e dall'art. 4, comma 2, lett. b) del decreto, potrà includere ulteriori criteri di valutazione del rischio e definirà, nelle disposizioni attuative, gli indici da attribuire a ciascuno dei criteri.

In particolare, per quanto concerne il mercato interno, si terrà conto dei criteri di seguito elencati ed articolati nelle relative tabelle di riferimento:



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- Classificazione degli operatori
- Classificazione delle attività
- Gamme dei prodotti
- Valore commercializzato
- Risultati dei controlli
- Presenza dei sistemi di assicurazione della qualità

Sulla base del totale degli indici, l'autorità di coordinamento fissa le disposizioni circa l'estrazione periodica dei controlli (semestrale o annuale) e le attività conseguenti.

L'autorità di coordinamento, sentiti gli organismi di controllo ed il Comitato di coordinamento, rivede ed aggiorna periodicamente gli elementi necessari per la formulazione dell'analisi di rischio.

Criteri da utilizzare nell'analisi di rischio da applicare per i controlli sul mercato interno

Al fine di valutare il rischio che un operatore metta in vendita dei prodotti non conformi alle norme, risulta necessario individuare dei parametri che saranno suddivisi fra rischio statistico e rischio casuale.

I parametri di rischio statistico sono costituiti dagli elementi economici degli operatori, cioè dalla loro posizione nella catena commerciale (OP, cooperative, imprenditori agricoli, centrali di condizionamento, centri di distribuzione, ecc.), dall'ampiezza dell'offerta (prodotti stagionali, assortimenti parziali o totali, ecc.) e dal volume d'affari.

Il parametro di rischio casuale scaturisce dai risultati dei controlli eseguiti nell'ultimo anno.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI
Imprenditore agricolo
Organizzazioni di produttori/Associazioni di organizzazioni di produttori/Cooperative di produttori
Centrali di acquisto e piattaforme per la grande distribuzione
Grossista operatore contoterzista/importatore/esportatore
Operatori che effettuano vendite a distanza (internet)
Dettagliante/specialista

CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ
Cessione di prodotti destinati al consumo in ambito locale
Cessione di prodotti e relativa spedizione in ambito nazionale
Cessione, con relativa spedizione, di prodotti sui mercati degli altri Paesi UE
Esportazione di prodotti sui mercati dei Paesi terzi
Acquisto di prodotti sui mercati locali
Acquisto di prodotti sul mercato nazionale
Acquisto di prodotti sui mercati degli altri Paesi UE
Importazione di prodotti da mercati di Paesi terzi
Contratti a distanza anche via internet



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

GAMMA DI PRODOTTI
Gamma dei prodotti ortofrutticoli con norma specifica o generale (elenco prodotti indicati nel manuale)
Gamma degli altri prodotti ortofrutticoli con norma generale (allegato I, parte IX del regolamento (UE) n. 1308/2013)
Gamma stagionale
Monoprodotto (prodotti ortofrutticoli con norma specifica o generale (elenco prodotti indicati nel manuale)
Monoprodotto (altri prodotti ortofrutticoli con norma generale di cui all'allegato I, parte IX del regolamento (UE) n. 1308/2013)

VALORE COMMERCIALIZZATO IN EURO (al netto dell'I.V.A.)
fino a 60.000 €
60.000 € - 180.000 €
180.000 € - 540.000 €
superiore a 540.000 €

RISULTATI DEI CONTROLLI (decreto legislativo n.306/2002)
Mancanza di conformità tecnica
Mancata o errata annotazione delle indicazioni esterne
Rilievi inerenti alla presentazione
Utilizzo non autorizzato dell'etichetta di cui all'art. 4, par. 1, lett. b) del regolamento
Mancata iscrizione/aggiornamento alla B.N.D.O.O.
Mancata comunicazione agli organismi di controllo delle informazioni, secondo l'art. 5 par. 5 del regolamento
Mancata o errata indicazione dell'origine
Sanzioni irrogate

PRESENZA DI SISTEMI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
Si
No

La classificazione di un operatore viene effettuata sulla base degli indici dei parametri statistici e casuali, delle informazioni contenute in banca dati o in altre fonti informative. La combinazione di tali indici determina il fattore di rischio che individua il singolo operatore e che orienterà la frequenza dei controlli. Gli operatori che presentano un alto grado di rischio sono controllati più frequentemente rispetto a quelli che presentano un rischio medio.

In base a tale criterio sono definiti tre gruppi, che individuano i gradienti di rischio che orienteranno la frequenza percentuale dei controlli:



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Gruppo 1 - Operatori ad alto rischio (almeno 1 controllo semestrale - 40% di probabilità di estrazione)

Gruppo 2 - Operatori a medio rischio (almeno 1 controllo annuale - 35% di probabilità di estrazione)

Gruppo 3 - Operatori a basso rischio (almeno 1 controllo ogni 18 mesi - 25% di probabilità di estrazione)

Percentuali minime, distinte per tipologia di prodotto, che dovranno essere soggette a controllo di conformità (ai sensi dell'art. 5, par. 3, lett. b) del regolamento).

PRODOTTO	PERCENTUALE MINIMA DI CONTROLLO
presenza di prodotti soggetti a norme specifiche o generale (prodotti indicati nel manuale)	80
assenza di prodotti soggetti a norme specifiche o generale (prodotti indicati nel manuale)	20

Percentuali minime di operatori che dovranno essere soggette a controllo di conformità.

OPERATORI	PERCENTUALE MINIMA DI CONTROLLO (in base alla distribuzione territoriale)
grossisti	30
GDO – dettaglianti	30
centrali di acquisto	1
O.P. – COOP.	4
imprenditori agricoli	5
Grossisti (condizionamento e smistamento) importatori – esportatori	30

Sulla base della combinazione tra appartenenza ad una specifica categoria di rischio e ad una particolare tipologia di operatori o tipologie di prodotti, l'Autorità di coordinamento procederà all'individuazione periodica del campione. Tale procedura è finalizzata al rispetto, nel consuntivo annuale dei controlli, delle percentuali minime sopra determinate, per ciascun operatore e per ciascun gruppo di rischio.

Analisi di rischio da applicare per i controlli nella fase di importazione

- Partite non controllate in importazione in base al disposto dell'art. 6, par. 1, lett. c) del regolamento

In base a quanto previsto dall'art. 6, par. 1, lett. c) del regolamento, in deroga al par. 1, lett. a) del medesimo articolo, AGEA può decidere di non effettuare il controllo su quelle partite di prodotti per cui il rischio di non conformità risulti limitato, a seguito di analisi di rischio. A tal fine,



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

vengono informate la Commissione europea e il Ministero, e adottate le necessarie disposizioni per gli organismi di controllo.

Al fine di adempiere in modo congruo ai controlli in importazione, si ritiene adeguato un livello minimo di controllo non inferiore al 60% delle partite.

- Partite non controllate in importazione in base al disposto dell'art. 9, par. 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2429

In base a quanto previsto dall'art. 9, par. 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2429, potranno essere riconosciuti i controlli di conformità eseguiti da Paesi terzi, sulle partite di prodotti sottoposti a norma specifica, che dispongono di organismi di controllo riconosciuti ed elencati all'allegato IV del regolamento.

Le partite provenienti da tali Paesi dovranno essere controllate, in base ad un'analisi di rischio che tenga conto anche dei parametri fissati dagli standard OCSE, in una percentuale minima che non deve essere inferiore al 10%.

3. BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento, è istituita una banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (B.D.N.O.O.), cui sono tenuti ad iscriversi – fatte salve le deroghe previste – gli operatori rientranti nelle categorie di seguito definite, che detengono i prodotti ortofrutticoli indicati all'allegato I, parte IX del regolamento (UE) n. 1308/2013, soggetti alla conformità con le norme di commercializzazione di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo regolamento, ai fini del consumo in ambito europeo, dell'avvio verso i Paesi terzi o dell'importazione.

La banca dati contiene per ciascun operatore almeno le seguenti informazioni:

- numero di registrazione in B.D.N.O.O.
- codice fiscale (obbligatorio)
- partita IVA
- ragione sociale
- indirizzo della sede legale e dei punti di commercializzazione
- posizione occupata nella catena commerciale
- risultanze dai controlli condotti a suo carico
- identificazione dei referenti per la conformità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati
- gamma dei prodotti trattati ed eventuale stagionalità
- valore commercializzato
- risultanze delle procedure sanzionatorie
- esito dei controlli regionali

Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che l'autorità di coordinamento ritenga necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati. Tali informazioni devono essere fornite ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c) del decreto, secondo le modalità stabilite all'art. 5.

Le imprese e le organizzazioni di nuova costituzione (grossisti di mercato, conto-terzisti, organizzazioni dei produttori e cooperative di produttori non associati ad OP o ad altra



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

cooperativa), sono tenute ad effettuare l'iscrizione in banca dati entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell'attività o dalla conclusione dell'anno in cui si è realizzata la condizione che determina l'obbligo di iscrizione. Tale limite temporale si applica anche a qualsivoglia modifica, integrazione o variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione.

Per quanto riguarda gli operatori autorizzati all'autocontrollo e all'uso dell'etichetta di cui all'art. 4, par. 1, lett. b) del regolamento, la banca dati dispone di apposite sezioni ove sono registrati gli elementi che hanno dato luogo alle autorizzazioni ed i riferimenti agli esiti dei controlli eseguiti. La banca dati è resa accessibile agli organismi di controllo, alle Regioni, nonché ad altri enti o organismi autorizzati, secondo le modalità stabilite dall'autorità di coordinamento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. a) del decreto.

Funzioni della banca dati

Periodicamente, secondo le procedure definite dall'autorità di coordinamento, mediante i servizi resi disponibili dal SIAN, verranno estratti i singoli punti di controllo relativi agli operatori registrati nella banca dati.

Gli esiti derivanti dall'utilizzo delle check-list precompilate sono resi disponibili nella banca dati, mediante le funzionalità messe a disposizione dal SIAN, e andranno a implementare le informazioni necessarie per l'analisi di rischio, oltre ad essere consultabili da parte del Ministero, delle Regioni e degli altri soggetti che ne abbiano interesse.

In caso di necessità, l'organismo di controllo potrà aggiungere fino ad un 10% annuale di check-list, oltre quelle estratte, in funzione dei carichi di lavoro, della stagionalità e della località ove si trova il punto di controllo.

Categorie di operatori ortofrutticoli tenute all'iscrizione alla banca dati

- grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all'interno o al di fuori dei mercati all'ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti);
- imprese che commercializzano per conto terzi (es. commissionari);
- organizzazioni dei produttori (OP);
- cooperative di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa;
- imprenditori agricoli (non associati ad OP o a cooperative) con un volume annuo commercializzato superiore a euro 60.000, al netto dell'IVA;
- centrali di acquisto per la grande distribuzione;
- grande distribuzione organizzata - GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altri punti vendita di grandi superfici, con un volume annuo di prodotti del comparto ortofrutticolo commercializzato superiore a euro 60.000, al netto dell'IVA);
- dettaglianti (esercizi specializzati nella vendita di frutta e verdura, ambulanti) con un volume annuo di prodotto commercializzato superiore a euro 60.000, al netto dell'IVA;
- tutti gli operatori che effettuano importazioni e/o esportazioni di prodotti ortofrutticoli, di cui all'allegato I, parte IX, del regolamento (UE) 1308/2013, da e verso Paesi terzi e verso altri Paesi dell'Unione;
- operatori che effettuano la vendita a distanza, via Internet o con altri canali.



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Operatori non tenuti all'iscrizione in banca dati

- Imprenditori agricoli
 - che vendono, consegnano o avviano prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d'imballaggio o deposito, situati all'interno del territorio nazionale;
 - che avviano i prodotti ortofrutticoli esclusivamente ad impianti di trasformazione;
 - che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
 - che vendono i loro prodotti sui mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli, secondo le modalità stabilite nel D.M. 20 novembre 2007;
 - che sono associati ad una OP o ad una cooperativa e conferiscono prodotti ortofrutticoli esclusivamente alle organizzazioni di produttori o cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
 - che non sono associati ad una OP o ad una cooperativa con un volume annuo di prodotto commercializzato, riferito all'anno precedente, inferiore a euro 60.000, al netto dell'IVA;
- cooperative che conferiscono esclusivamente prodotti ortofrutticoli ad una organizzazione di produttori per la commercializzazione;
- imprenditori di centri di deposito che avviano prodotti ortofrutticoli verso i centri di confezionamento e di imballaggio, all'interno dell'ambito nazionale di produzione;
- strutture della GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altri punti vendita di grandi superfici) con un volume annuo di prodotti del comparto ortofrutticolo commercializzato, riferito all'anno precedente, superiore a euro 60.000, al netto dell'IVA;
- dettaglianti (esercizi specializzati nella vendita di frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di prodotto commercializzato, riferito all'anno precedente, inferiore a euro 60.000, al netto dell'IVA;
- persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consiste esclusivamente nel trasporto delle merci (trasportatori);
- persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consiste nella sola commercializzazione, in ambito nazionale, di prodotti destinati alla trasformazione industriale o all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari.

4. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli soggetti ai controlli di conformità stabiliti dalle norme di commercializzazione, sia sul mercato interno che nelle fasi di importazione ed esportazione, e destinati al consumo in ambito europeo, sono tenuti a fornire, agli organismi di controllo, in applicazione dell'art. 5, par. 5, del regolamento, le informazioni che questi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli, così come previsto nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

Nelle suddette informazioni sono incluse le comunicazioni obbligatorie dei dati contenuti nella «Notifica di spedizione» e nella «Richiesta di controllo», secondo le modalità e i termini previsti



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA. La mancata o non conforme comunicazione delle informazioni obbligatorie, può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 306/2002.

Per quanto riguarda le richieste di controllo che comportano obblighi di verifica in loco da parte dell'organismo di controllo per il rilascio delle necessarie certificazioni, la tardiva comunicazione di eventuali annullamenti delle richieste, che determina spostamenti non necessari da parte degli operatori dell'organo di controllo, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 306/2002.

Le fatture ed i documenti di trasporto, escluse le ricevute per il consumatore finale, devono riportare tutte le informazioni previste dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta durante l'esecuzione dei controlli, ovvero a farle pervenire all'organismo di controllo per il completamento degli accertamenti, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Tale termine è valido anche ai fini di quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del decreto, in merito all'istruttoria delle domande di iscrizione alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4, par. 1 del regolamento.

5. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

In base all'art. 5 del d.lgs. n. 306/2002, il potere di accertamento delle violazioni amministrative e l'applicazione delle relative sanzioni, è attribuito all'Agecontrol S.p.a. e alle Regioni e Province autonome, per i controlli di rispettiva competenza.

L'Autorità di coordinamento adotta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. d) del decreto, le procedure per l'applicazione delle sanzioni e per il loro pagamento.
